



COMUNE DI TREVICO

Provincia di Avellino

Via Nicola Petrilli n.6 - 83058 Trevico (AV) - Tel.: 0827 96014 - Fax: 0827 96144

C.F.: 81001230648 - P. IVA: 00280410648

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo DEFINITIVO

COMUNE DI TREVICO

Anno 2025

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 9.30 presso la Sede dell'Ente si sono incontrate le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, a seguito di regolare convocazione, avvenuta con nota prot. 4534/2025, per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Definitivo Anno 2025, così composte:

La delegazione di parte pubblica:

			PRESENTE	ASSENTE	
Presidente	Dott.ssa Reppucci Milena	Segretario comunale	X		<i>Milena Reppucci</i>
Componente	Ing. Cipriano Angelo	Responsabile Area Ufficio Tecnico	X		<i>Angelo Cipriano</i>
Componente	Avv. Rauseo Gerardo	Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria			<i>Gerardo Rauseo</i>
Componente	Dott.ssa Ragazzo Anna	Responsabile Area Tecnico - Manutentiva		X	

La delegazione sindacale:

			PRESENTE	ASSENTE	
OO.SS. Territoriale	COLELLA GIUSEPPE	CGIL FP	X		<i>Giuseppe Colella</i>
OO.SS. Territoriale	PRATOLA BARBARA	CISL FP	X		<i>Barbara Pratola</i>
OO.SS. Territoriale		UIL FPL		X	
OO.SS. Territoriale		CSA		X	

		PRESENTE	ASSENTE	
R.S.U.	Dott. La Ferrara Ivan	X		<i>Ivan La Ferrara</i>

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (in seguito CCDI) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell'amministrazione di Trevico ivi compreso il personale comandato o distaccato fatti salvi i diversi accordi con le amministrazioni interessate.
2. Per quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia al CCNL vigente.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025, per la parte economica, come previsto dal comma 1 dell'art. 8 del CCNL 2019/21.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, nel rispetto del previsto iter di autorizzazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
3. Le clausole del presente contratto possono essere oggetto di interpretazione autentica, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo in sede di contrattazione decentrata.
4. Le Parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente contratto.

Angelo Cipriano

A

MR

PR

MR

A

Art. 3

Soggetti e materie della contrattazione decentrata

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

a) la RSU;

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del vigente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 del CCNL (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall'art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82, comma 2;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018;

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;

k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile.

Art. 4

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali della Contrattazione collettiva integrativa secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.



4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto) e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del CCNL prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.

6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale.

Art. 5 Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali della Contrattazione collettiva integrativa di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'incontro può anche essere proposto dall'ente contestualmente all'invio dell'informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l'amministrazione può procedere all'adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.

3. Sono oggetto di confronto,

a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell'orario di lavoro nonché l'articolazione in turni;

b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;

c) l'individuazione dei profili professionali;

d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;

e) i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione;

f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento;

g) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;

h) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno;

il) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;

i) istituzione servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni pasto sostitutivi;

m) criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 13, comma 7 CCNL (Norme di prima applicazione);



n) gli andamenti occupazionali;

Art.6

Fondo risorse decentrate: utilizzo

Utilizzo Fondo 2025	
differenziali	€ 8.059,74
Comparto	€ 2.392,08
Totale fondo 2025 utilizzato	€ 10.451,82
Totale generale a disposizione da ripartire per il 2025	€ 11.231,14

RIPARTIZIONE

ISTITUTI	Art. 80, comma 2 lett. a) CCNL 16.11.2022- Premi correlati alla	Art. 80, comma 2 lett. b) CCNL 16.11.2022 - Premi correlati alla	Art. 80, comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022 -	Art. 80, comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022 -	Art.80 comma 2 lett.e) CCNL 16.11.2022 - indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84	Art.80 comma 2 lett.f) CCNL 16.11.2022 - servizio esterno - ART.100	Art. 14 CCNL 16.11.2022 - Progressioni economiche all'interno delle aree	TOTALE
CONTRATTUALI	Performance	Performance	indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis CCNL del 21.05.2018 - art.84 bis CCNL 16/11/2022	indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24,				
FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI PER L'ANNO 2024	organizzativa	individuale	(Rischio e maneggio Valori)	comma 1 del CCNL del 14.09.2000				
TOTALI	€ 3.425,00	€ 1.155,42	€ 1.050,00	€ 1.100,00	€ 2.750,00	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 11.230,42

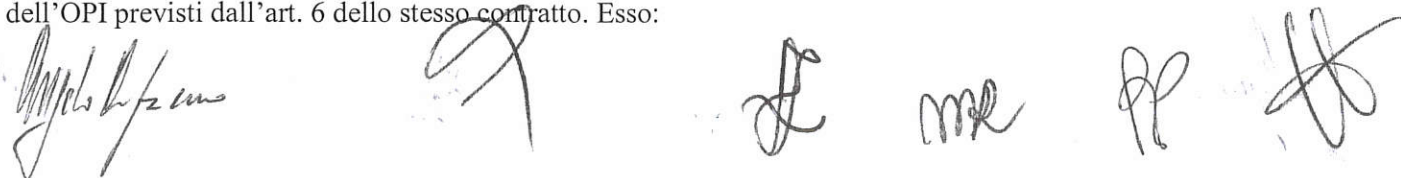
Economie

Eventuali economie derivanti dalla liquidazione degli istituti, incrementeranno la quota di fondo destinata alla produttività.

Art. 7

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Ente.
2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull'organizzazione e di innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione di tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2019/2021 l'Ente provvede agli adempimenti per l'istituzione dell'OPI previsti dall'art. 6 dello stesso contratto. Esso:



- a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, c. 2. lett. b) nonché da una rappresentanza dell'Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale;
- b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'ente o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 comma 2, lett. b) manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
- c) trasmette proprie proposte progettuali, all'esito positivo dell'analisi di fattibilità di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'ente;
- d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
- e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 70 del CCNL del 21.05.2018;
- f) redige un report annuale delle proprie attività.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) o da gruppi di lavoratori, dalla RSU. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono, inoltre, oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, con cadenza semestrale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 70 del CCNL del 21.05.2018, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale.
6. Nel caso in cui l'Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie del comma 2 diventano oggetto di Confronto ai sensi dell'art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 del CCNL del 21.05.2018.

Art. 8

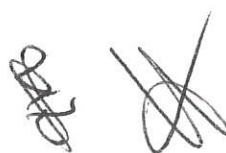
Clausole di raffreddamento e atti unilaterali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione, decorsi i termini previsti dall'articolo 5, dovesse assumere un'iniziativa unilaterale con specifico atto, le parti, congiuntamente, ne danno immediata comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 3 comma 6 del CCNL 2019-2021 allegando il verbale del mancato accordo.

Art. 9

Interpretazione autentica

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del CCDI, la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 20 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale e la parte interessata è tenuta ad inviare alle altre parti una richiesta scritta con lettera raccomandata, o attraverso PEC, che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza del presente CCDI.



Art. 10

Pausa

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa non inferiore a 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall'art. 13 del CCNL del 9.5.2006, nonché di quanto previsto dall'articolo 20 (orario di lavoro flessibile).

2. La durata della pausa sarà al massimo di 160 minuti. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle seguenti situazioni:

- personale che beneficia delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
- personale che assiste familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- personale inserito in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44;
- personale in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- personale impegnato in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge.

Art. 11

Orario di lavoro flessibile

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il personale beneficia dell'orario flessibile giornaliero. Tale modalità consiste nella flessibilità in entrata ed in uscita di un'ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata.

2. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente. Nei casi di oggettiva difficoltà di recupero del debito orario, lo stesso andrà a decurtare la banca delle ore di cui all'articolo 20 bis ovvero sarà recuperato entro la metà del mese successivo.

3. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D. Lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
- sono affetti da patologie che richiedono terapie specifiche che comportano tempi di recupero maggiori.

Art. 12

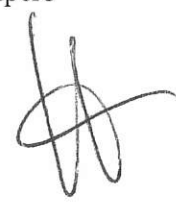
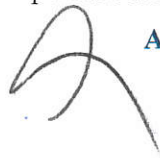
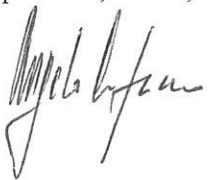
Banca delle ore

1. È istituita la banca delle ore con un conto individuale per ciascun lavoratore dell'Amministrazione.

2. Nella banca delle ore, su richiesta del dipendente confluiscono le ore di lavoro straordinario nel numero massimo di 3 che verranno evidenziate mensilmente nella busta paga.

3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. Le ore accantonate possono, altresì, essere utilizzate per compensare il debito orario.

Art. 13



Previdenza complementare

1. Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza complementare negoziale, l'Ente fornisce, almeno una volta l'anno, adeguate informazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio, ove possibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.

Art 14

Nuovo sistema di classificazione

1. Al fine di realizzare quanto previsto dal nuovo sistema di classificazione di cui agli artt 11,12 e 13 del CCNL, a seguito della individuazione degli assetti organizzativi definiti con delibera o disposizione n. _____ del _____, le parti, in sede di apposita riunione di Delegazione Trattante, definiscono i nuovi profili professionali degli operatori dell'Ente al fine di collocarli nelle Aree previste dal nuovo sistema di classificazione.

2. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree avverrà con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza del CCNL 2019-21.

3. A singoli elementi di valutazione di cui alla predetta tabella, non può essere assegnato un valore inferiore al 20% del totale del punteggio.

Art. 15

Copertura Assicurativa

1. Per i dipendenti che utilizzano il proprio mezzo di trasporto - nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative - per trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio è stipulata dall'Ente apposita polizza assicurativa.

2. la polizza è limitata al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni e copre rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Ai sensi dell'Art. 58, comma 6, del CCNL 2019/2021 viene stipulata una apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno.

ALLEGATI:

- A) Prospetto del fondo salario accessorio anno 2025
- B) VERBALE DEL 22.12.2025 E IPOTESI DI RIPARTO



ALLEGATO A) FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2025

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022 (ALL. A)

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
Risorse stabili		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	€ 17.605,90
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	€ -
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	€ 332,80
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	€ 469,56
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle tesi nell'anno precedente)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	€ -
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	€ -
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	€ -
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	€ -
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	€ -
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.j. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato)	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	€ -
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		€ -
Decorazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	€ -
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	€ 422,60
Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	€ -
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	€ 434,20
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 [DAL 1° APRILE 2023]	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	€ 1.118,00
TOTALE RISORSE STABILI		€ 20.382,96
a) Risorse variabili soggette a limitazione		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	€ -
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	€ -
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	€ -
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	€ -
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	€ -
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	€ -
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	€ -
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	€ 1.300,00
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)		€ 1.300,00
b) Risorse variabili non soggette a limitazione		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	€ -
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	€ -
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralisti non vedenti	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	€ -
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	€ -
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	€ -
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	€ -
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	€ -
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	€ -
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	€ -
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	€ -
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	€ -
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	€ -
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	€ -
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	€ -
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione		€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 1.300,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 21.682,96

ALLEGATO B) VERBALE del 22.12.2025 - RIUNIONE SINDACALE CHE SEGUE CONVOCAZIONE DEL 17.12.2025 E IPOTESI DI RIPARTO

Il giorno 22 dicembre 2025, alle ore 09.30, (convocazione prot. n. 4471 del 17.12.2025), in presenza presso la sede municipale del Comune di Trevico si è svolto l'incontro tra il Sig. Colella Giuseppe CGIL FP, la Dott.ssa Milena Reppucci (Presidente), l'Avv. Gerardo Rauso (Componente), Ing. Angelo Cipriano (Componente) e il Dott. Ivan La Ferrara in qualità di RSU, per la definizione dell'ipotesi contratto decentrato anno 2025.

Assiste altresì la Dott.ssa Angela Perito, addetto al servizio di elaborazione e analisi dati finanziari e contabili.

In ragione dell'o.d.g. si passa al primo punto iscritto e le parti prendono atto della pre-intesa come prodotta.

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 15.04.2025 si è dato corso all'approvazione finale del DUPS 2025/2027;
- la deliberazione di C.C. n. 8 del 15.04.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione di C.C. n. 18 del 11.06.2026 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024;
- la delibera di G.C. n. 76 del 28.11.2025, esecutiva come per legge, avente ad oggetto "Contrattazione decentrata: nomina delegazione trattante di parte pubblica e formulazione degli indirizzi" sono stati dettati i criteri per il CCDI del Comune di Trevico sulla base del CCNL 2019/2021 siglato in data 16.11.2022;
- la determinazione n. 61 del 17.12.2025 dell'Area Amministrativa Finanziaria si è provveduto alla Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025;
- è stato acquisito al protocollo dell'Ente il parere del Revisore dei Conti con n. 4496 del 22/12/2025, favorevole alla costituzione del fondo di che trattasi.

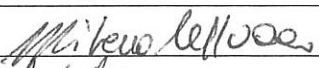
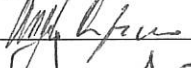
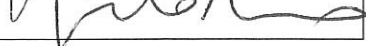
Dopo ampia discussione, le parti concordi, sottoscrivono l'allegato verbale di definizione dei vari istituti contrattuali e l'ipotesi di CCDI 2025 parte economica e giuridica:

ISTITUTI	Art. 80, comma 2 lett. a) CCNL 16.11.2022- Premi correlati alla	Art. 80, comma 2 lett. b) CCNL 16.11.2022 - Premi correlati alla	Art. 80, comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022 -	Art. 80, comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022 -	Art.80 comma 2 lett.e) CCNL 16.11.2022 - indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84	Art.80 comma 2 lett.f) CCNL 16.11.2022 - servizio esterno - ART.100	Art. 14 CCNL 16.11.2022 - Progressioni economiche all'interno delle aree	TOTALE
CONTRATTUALI	Performance	Performance	indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018 - art.84 bis CCNL 16/11/2022	indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24,				
FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI PER L'ANNO 2024	organizzativa	individuale	(Rischio maneggio e Valori)	comma 1 del CCNL del 14.09.2000				
TOTALI	€ 3.425,00	€ 1.155,42	€ 1.050,00	€ 1.100,00	€ 2.750,00	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 11.230,42

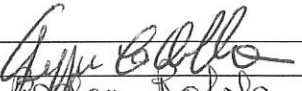
Sul presente contratto è stato acquisito il parere del revisore dei conti con n. prot. 4531/2025.

Letto, confermato e sottoscritto, 30.12.2025

Per la delegazione di parte pubblica:

Presidente	Segretario comunale	Dott.ssa Reppucci Milena	
Componente	Responsabile Area Ufficio Tecnico	Ing. Cipriano Angelo	
Componente	Responsabile Area Amministrativa – Finanziaria	Avv. Rauseo Gerardo	

Per la delegazione di parte sindacale:

OO.SS. Territoriale	COLELLA GIUSEPPE	CGIL FP	
OO.SS. Territoriale	PRATOLA BARBARA	CISL FP	

R.S.U.	Dott. La Ferrara Ivan	

